

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21178 Anno 2020

Presidente: MOCCI MAURO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 02/10/2020

1

ORDINANZA

(Rec)

sul ricorso 1601-2019 proposto da:

GUGLIETTA PIERINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato CORRADO
MORRONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CORRADO DE
SIMONE, CHIARA DE SIMONE;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 3467/18/2018 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE
DISTACCATA di LATINA, depositata il 24/05/2018;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



3505
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente osservando che *«trattasi di cartella di pagamento non completa per la quale è stata chiesta l'esibizione dell'originale della cartella. Detta esibizione non è stata in sostanza esibita per cui nei confronti dell'appellante non è stata prodotta in giudizio la documentazione a sostegno. L'Agenzia di riscossione non ha in sostanza mai allegato la cartella completa, per cui le eccezioni e le deduzioni sollevate dall'appellante sono fondate e devono essere accolte. Il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive»*.

Il contribuente proponeva ricorso, limitatamente al capo afferente le spese di lite, affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c. in quanto la motivazione è apodittica e generica e pertanto manifestamente apparente;

con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del principio del divieto di abuso del processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost. in quanto la parte contribuente aveva fin dal primo grado lamentato l'incompletezza e la non intelligibilità dell'atto;



ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte: in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della concreta controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", motivazione generica che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352);

ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erranee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto



impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

considerato che nel caso di specie è stata fornita una motivazione vuota e meramente apodittica («*il Collegio ritiene di compensare le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della materia del contendere e delle rispettive tesi difensive*»), sul perché, di fronte a quella che dalla pur non facile lettura della criptica motivazione sembrerebbe una piena ed esclusiva soccombenza dell'Agencia delle entrate, siano state tuttavia compensate le spese;

ritenuto pertanto che, fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 8 luglio 2020.

Il Presidente

Mario Mocci

